

- ✓ tax credit digitalizzazioni
- ✓ tax credit riqualificazioni
- ✓ legge Sabatini
- ✓ risparmio energetico
- ✓ contratti turistico-commerciali
- ✓ conto termico 2.0
- ✓ super ammortamento

Incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive



Federica Bonafaccia
Antonio Griesi

Terza edizione
aggiornata con le ultime novità

**Gli incentivi per la riqualificazione
delle strutture ricettive**

Gli incentivi per la riqualificazione delle strutture ricettive
di Federica Bonafaccia e Antonio Griesi

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
“Giovanni Colombo”
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2002 - 2016 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE	7
Soggetti beneficiari del credito d’imposta	7
Agevolazione concedibile.....	8
Spese eleggibili al credito d’imposta	8
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta	9
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto.....	10
Utilizzo del credito	10
Codice tributo.....	10
Modalità e termini di presentazione della domanda	11
CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’ACCESSIBILITA’	13
Soggetti beneficiari del credito d’imposta	13
Agevolazione concedibile.....	13
Spese eleggibili al credito d’imposta	14
Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta	16
Codice tributo.....	17
Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto.....	18
Modalità e termini di presentazione dell’istanza.....	18
NUOVA SABATINI	21
Soggetti ammissibili	21
Caratteristiche dell’agevolazione.....	21
Investimenti ammissibili	22
Finanziamenti agevolabili	22
Calcolo contributo	22
Erogazione contributo.....	23
Modalità e termini di presentazione della domanda.....	23
IL RISPARMIO ENERGETICO – AGEVOLAZIONI FISCALI	25
In che cosa consiste.....	25
Soggetti beneficiari.....	25
Cumulabilità con altre agevolazioni	26
Interventi interessati.....	26
Tipologie di spese detraibili	27
Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione	27

Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)	27
Documenti da trasmettere	28
CONTO TERMICO 2.0	29
Soggetti beneficiari.....	29
Tipologia di intervento incentivabile	29
Come accedere agli incentivi	30
Ammontare e durata dell'incentivo.....	30
Cumulabilità.....	30
CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI	31
Programma di sviluppo turistico e commerciale.....	31
Finanziamento agevolato.....	32
Contributo in conto interessi	32
Soggetti, territori e spese ammissibili	32
Procedura	34
Cumulo delle agevolazioni.....	35
SUPER AMMORTAMENTO.....	35
Soggetti interessati.....	35
Investimenti	35
Modalità di fruizione del beneficio.....	36

INTRODUZIONE

Il riposizionamento strategico del nostro sistema turistico deve essere fondato anche sulla riqualificazione del sistema delle imprese.

In tale ambito, sono fondamentali strumenti come le nuove agevolazioni per il settore turistico alberghiero previste dal decreto legge n. 83 del 2014, cosiddetto “cultura e turismo”, riguardanti la digitalizzazione delle strutture ricettive e la riqualificazione delle medesime strutture, entrambe basate sullo strumento del credito d’imposta.

Sino a 200.000 euro per albergo, a sostegno degli interventi di ristrutturazione dell’immobile, eliminazione delle barriere architettoniche ed acquisto degli arredi.

E sino a 12.500 euro per investimenti in strumenti digitali, tra cui l’acquisto di impianti wi-fi, siti portali web, di programmi informatici per la vendita diretta online, di spazi e pubblicità su siti e piattaforme web specializzate.

Al fine di fornire alla base associativa uno strumento di rapida e facile consultazione sulla materia, è stato redatto questo manuale che fornisce utili indicazioni anche su ulteriori strumenti disponibili quali le agevolazioni sul risparmio energetico, la legge Sabatini sull’acquisto di nuovi macchinari, i contratti turistico-commerciali, il super-ammortamento.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE

L'art. 9 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto "cultura e turismo", ha introdotto un credito d'imposta finalizzato alla digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

In attuazione della predetta disposizione, il Ministro dei beni culturali e del turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno emanato il decreto del 12 febbraio 2015 (Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015 n. 68), scaricabile dal sito www.federalberghi.it.

Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili, e stabilisce le procedure per l'ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, limitatamente al 10% delle risorse, gli agenti di viaggio e tour operator specializzati in incoming.

Per "esercizio ricettivo singolo" si intende la struttura organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile alle seguenti tipologie:

- strutture alberghiere (alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel, marina resort, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali)
- strutture extra-alberghiere (affittacamere, ostelli per la gioventù, case e appartamenti per vacanze, residence, case per ferie, bed and breakfast, rifugi montani, nonché le strutture individuate come tali da specifiche normative regionali).

Per "esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari" si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio singolo componente l'aggregazione.

Per "agenzie di viaggio e tour operator" si intendono quelle appartenenti al cluster 10 dello studio di settore "Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming" e cluster 11 dello studio di settore "Agenzie specializzate in turismo

incoming". Per tali imprese il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del 10% delle risorse.

Agevolazione concedibile

Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è riconosciuto un credito d'imposta del 30% dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicati nell'articolo 9 del decreto cultura e turismo, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del "de minimis", e comunque fino all'importo massimo complessivo di € 12.500 nei tre anni di imposta, nonché fino all'esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Inoltre tale credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Spese eleggibili al credito d'imposta

Sono considerate spese eleggibili, ove effettivamente sostenute:

- spese per impianti wifi a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnala);
- spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni;
- spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk);
- spese per spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line;
- spese per i servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi;

- spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software;
- spese per i servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

Le singole voci di spesa sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è in ogni caso limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che di conseguenza potrà fruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso. Per le spese sostenute nell'anno 2014, le domande sono state presentate dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2015.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d'imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A del decreto.

Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta e l'importo effettivamente spettante.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di

deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l'ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l'anno successivo.

Utilizzo del credito

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (articolo 17 d. legisl. 9 luglio 1997 n. 241), secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi per la digitalizzazione del settore.

Il codice tributo è il seguente:

- “6855” denominato “Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator”

Modalità e termini di presentazione della domanda

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni, unitamente al facsimile dell'istanza, per l'accesso all'agevolazione per la digitalizzazione.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>

Fase preparatoria - Tempi e scadenza per la registrazione al Portale dei Procedimenti

Per le spese sostenute nell'anno 2014, la registrazione nel Portale dei Procedimenti da parte del legale rappresentante dell'impresa è stata effettuata dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015 alle ore 12.00 del 24 luglio 2015. Entrando nel Portale, occorre:

- compilare l'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute
- scaricare l'istanza e la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute in formato pdf non modificabile
- firmare digitalmente l'istanza
- ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale dell'attestazione di effettività delle spese sostenute
- caricare nel Portale l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Per le spese sostenute nel 2015 l'istanza è stata compilata dalle ore 10:00 dell'11 febbraio 2016 alle ore 16:00 del 24 febbraio 2016. Per le spese sostenute nel 2016 il legale rappresentante dell'impresa può compilare l'istanza dal 6 febbraio 2017 al 21 febbraio 2017.

Click day - Tempi e scadenza per la presentazione della domanda

Per le spese sostenute nell'anno 2014, il legale rappresentante dell'impresa ha potuto presentare l'istanza dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2015:

- accedendo al Portale tramite il proprio codice d'accesso, ricevuto nella fase di registrazione
- concludendo il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali.

Per le spese sostenute nell'anno 2015, il legale rappresentante dell'impresa ha presentato l'istanza dalle ore 10:00 del 25 febbraio 2016 alle ore 16:00 del 26 febbraio 2016. Per le spese sostenute nell'anno 2016, il legale rappresentante può presentare l'istanza dal 22 febbraio 2017 al 28 febbraio 2017.

Verifica dei requisiti da parte del Mibact e pubblicazione della graduatoria

Per le spese sostenute nell'anno 2014, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proceduto alla verifica degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze dal 25 luglio al 24 settembre 2015. Il 25 settembre 2015 il Ministero ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle domande ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo. Per le spese sostenute nell'anno 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha proceduto alla verifica degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze dal 27 febbraio al 12 maggio 2016. Il 13 maggio 2016 è stato pubblicato l'elenco delle domande ammesse al beneficio, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'ACCESSIBILITA'

L'art. 10 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, cosiddetto "cultura e turismo", ha previsto un credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive.

In attuazione delle predetta disposizione, il Ministro dei beni culturali e del turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze hanno emanato il decreto del 7 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2015 n. 138), scaricabile dal sito www.federalberghi.it.

Il decreto individua i soggetti beneficiari e le tipologie di spese eleggibili, e stabilisce le procedure per l'ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le strutture alberghiere. Per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.

Agevolazione concedibile

Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, relative ai seguenti interventi:

- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi di incremento dell'efficienza energetica
- spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio

di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta (66.667 euro annue), nel rispetto dei limiti UE (de minimis), e comunque fino all'esaurimento del plafond disponibile.

Inoltre tale credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Spese eleggibili al credito d'imposta

Sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute, le seguenti spese:

interventi di ristrutturazione edilizia concernenti

- costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti
- demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma
- interventi di miglioramento e adeguamento sismico
- modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori
- realizzazione di balconi e logge
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali
- sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico)
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando

materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti

- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa

La legge di stabilità 2016 ha esteso il campo di applicazione del credito di imposta, previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi, anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporta un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge dovranno essere emanate le disposizioni attuative con decreto ministeriale.

relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali

- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, demotica)
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap
- sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche
- installazione di sistemi demotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità

relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese
per

- installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica
- installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo
- coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica
- installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua

- la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+, A++, A+++)

relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per

- acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni
- acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere
- acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate devono presentare al Mibact apposita

domanda per il riconoscimento del credito d'imposta, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso. Per le spese sostenute nell'anno 2014, le domande devono essere presentate dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere riportato:

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- il credito d'imposta spettante.

Alla domanda va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nell'esercizio in corso e nei due precedenti, nonché la documentazione prevista nell'allegato A dello schema di decreto.

Il Ministero, entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, comunica all'impresa il riconoscimento del credito d'imposta e l'importo effettivamente spettante.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese,

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

L'Agenzia delle Entrate, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta inerente i lavori di riqualificazione delle imprese alberghiere, ha istituito il codice tributo "6850", denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA"

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

Le risorse vengono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale di presentazione delle domande, pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse. Entro la stessa data comunica con le stesse modalità l'ammontare delle risorse impiegate e di quelle che saranno disponibili per l'anno successivo.

I crediti di imposta sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può comunque oltrepassare il 10% del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni per l'accesso all'agevolazione per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Modalità di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata in forma telematica, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei Procedimenti: <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>.

Fase preparatoria - Tempi e scadenza per la registrazione al Portale dei Procedimenti

Il rappresentante legale dell'impresa si è potuto registrare sul Portale dei Procedimenti dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 alle ore 16.00 del 9 ottobre 2015. Il rappresentante legale non deve registrarsi qualora abbia già ricevuto le credenziali d'accesso in occasione del tax credit digitalizzazione. Registrandosi sul Portale, seguendo la forma semplificata a disposizione per i Tax credit (non occorre inviare fotocopia della carta d'identità):

- si riceve dal Portale dei Procedimenti il codice d'accesso (l'invio delle comunicazioni da parte del Portale avviene sempre tramite e-mail);
- si entra nel Portale con il codice d'accesso ricevuto per raggiungere il menu principale e attivare una pratica relativa al tax credit riqualificazione;
- si compila l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute;

- si scarica in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si firma digitalmente l'istanza;
- si ottiene dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale all'attestazione di effettività delle spese sostenute;
- si carica nel Portale l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.

Per le spese sostenute nel 2015 il legale rappresentante dell'impresa ha compilato l'istanza dalle ore 10:00 dell'11 gennaio 2016 alle ore 16:00 del 3 febbraio 2016. Per le spese sostenute nel 2016, il rappresentante legale dell'impresa 9 gennaio 2017 al 27 gennaio 2017.

Click day - Tempi e scadenza per la presentazione della domanda

Il rappresentante legale dell'impresa ha presentato l'istanza dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015:

- accedendo al Portale tramite il proprio codice d'accesso, ricevuto nella fase di registrazione;
- concludendo il procedimento con l'invio telematico dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, già perfezionate dalle firme digitali.

Per le spese sostenute nell'anno 2015, il rappresentante legale dell'impresa ha presentato l'istanza dalle ore 10:00 del 4 febbraio 2016 alle ore 16:00 del 5 febbraio 2016. Per le spese sostenute nell'anno 2016, il rappresentante legale dell'impresa può presentare l'istanza dal 30 gennaio 2017 al 3 febbraio 2017.

Graduatoria

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2015 il Mibact ha verificato i dati soggettivi, oggettivi e formali delle domande e redatto la relativa graduatoria in base all'ordine di arrivo. Il 17 dicembre 2015 il Mibact ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle domande ammesse. Dal 6 febbraio al 12 maggio 2016 il Mibact ha verificato i dati soggettivi, oggettivi e formali delle domande e redatto la relativa graduatoria in base all'ordine di arrivo. Il 13 maggio 2016 il Mibact ha pubblicato sul proprio sito l'elenco delle domande ammesse.

NUOVA SABATINI

Lo strumento agevolativo per l'acquisto di beni strumentali, definito "Nuova Sabatini", è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Con la legge di stabilità 2015 è stato incrementato il plafond della Cassa Depositi e Prestiti da 2,5 miliardi a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) è ora pari a 385,8 milioni di euro.

Soggetti ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, concedibile a fronte del finanziamento erogato da banche o intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata tra il Mise, Abi e Cdp. Il prestito sarà concesso a valere sulla provvista di fondi costituita presso il Cdp. Le imprese potranno beneficiare anche della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso. La procedura di accesso alle agevolazioni è a sportello. Pertanto, le imprese di piccola e media

dimensione in possesso dei requisiti potranno essere finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Investimenti ammissibili

Gli investimenti ammissibili sono destinati nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli “aiuti agli investimenti e all’occupazione alle PMI” a:

- a) creazione di una nuova unità produttiva;
- b) ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità produttiva esistente;
- e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Finanziamenti agevolabili

Sono agevolabili tutti gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”. Sono quindi escluse le voci “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Calcolo contributo

Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali. Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia ad un apposito foglio di calcolo disponibile sul sito del Mise.

Erogazione contributo

L'erogazione del contributo è prevista al completamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ed è effettuata in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione.

L'avvenuta ultimazione dell'investimento deve essere attestata dall'impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo.

L'impresa beneficiaria, dopo la ricezione del decreto di concessione, dovrà compilare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e i relativi allegati esclusivamente in formato digitale e dovrà inoltrarli al Mise attraverso l'accesso alla piattaforma, inserendo le credenziali che vengono trasmesse via PEC dal Mise all'indirizzo PEC dell'impresa. Contestualmente, una comunicazione informativa circa l'avvenuto invio delle suddette credenziali è trasmessa all'indirizzo e-mail del "referente da contattare per eventuali comunicazioni" indicato nel modulo di domanda.

L'URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l'accesso alla piattaforma è: <https://benistrumentali.incentivialeimprese.gov.it/Imprese>.

Modalità e termini di presentazione della domanda

L'impresa presenta alla banca o all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge. Dopo l'adozione della delibera di finanziamento da parte della banca, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne comunicazione all'impresa; tra gli allegati, è presente il "Foglio di calcolo del contributo".

A partire dal 2 maggio 2016 le imprese richiedenti potranno presentare le domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, a valere sulla nuova disciplina (c.d. Sabatini Ter), alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all'Addendum alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Associazione Bancaria Italiana (ABI). L'eventuale chiusura dello sportello verrà comunicata con apposito decreto ministeriale a seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'impresa, al fine della presentazione della domanda, dovrà scaricare e compilare in formato elettronico l'Allegato 1 - Modulo di domanda, disponibile sul sito (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande>), e sottoscriverlo con firma digitale, avendo cura di utilizzare l'ultima release pubblicata e di procedere alle operazioni di verifica e chiusura dello stesso, secondo le modalità riportate nella

“Guida alla compilazione del modulo di domanda”. Una volta apposta la firma digitale, dovrà quindi inviarlo, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC della banca a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all’iniziativa. Tra i documenti utili è consultabile anche l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari che ad oggi hanno aderito all’Addendum alla convenzione MiSE-ABI-CDP.

IL RISPARMIO ENERGETICO – AGEVOLAZIONI FISCALI

L'Agenzia delle Entrate ha redatto una guida, scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it, concernente la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, che elenca i vari tipi di intervento per i quali si può chiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires), gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne fruire. La legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di applicare tale detrazione. Dal 1° gennaio 2017 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.

In che cosa consiste

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (imposta sul reddito delle società), ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le detrazioni sono riconosciute per le seguenti tipologie di spese:

- riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni sono ripartite in dieci rate annuali di pari importo e sono riconosciute nelle seguenti misure:

- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Dal 1° gennaio 2016 l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono a qualunque titolo l'immobile oggetto dell'intervento.

In particolare i soggetti titolari di reddito d'impresa possono fruire dell'agevolazione solo con riferimenti ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

L'agevolazione è riconosciuta anche al contribuente che finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing.

Cumulabilità con altre agevolazioni

La detrazione d'imposta (55% o 65%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da ulteriori disposizioni di legge nazionali.

Se gli interventi rientrano sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quella previste da altre disposizioni (es. DL 31 maggio 2014 n. 83 art. 10 credito d'imposta per la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive) il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto di un beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti richiesti.

Interventi interessati

Rientrano nell'agevolazione:

- interventi di riqualificazione energetica che incidono sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggiore efficienza energetica richiesta dalla norma. Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro;
- interventi sugli involucri degli edifici (coperture, pavimenti, pareti generalmente esterne, finestre comprensive di infissi). Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro;
- sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.

Tipologie di spese detraibili

Sono ammesse in detrazione sia le spese relative ai lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelle per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso ed acquisire la certificazione energetica.

Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento stesso. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Adempimenti richiesti (certificazione necessaria)

Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

- l'asseverazione, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW (vedi più avanti);
- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l'8 ottobre 2005;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E o allegato F del D.lgs. n. 192/2005, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata

anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea:

- copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto del D.lgs. n. 192/2005);
- la scheda informativa (allegato E o F), relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non dalla data di effettuazione dei pagamenti). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell'Enea (www.acs.enea.it).

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Va indicato il riferimento "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Per ulteriori dettagli tecnici si rinvia al sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>).

CONTO TERMICO 2.0

Il 31 maggio 2016 è entrato in vigore il “Conto Termico 2.0”, che incentiva interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare gli edifici al fine di migliorare le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta.

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati, compresi i **soggetti titolari di reddito d'impresa**. L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO (Società per la fornitura di servizi energetici).

Tipologia di intervento incentivabile

Sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzando energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 KW;
- installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m² è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.

Come accedere agli incentivi

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è il soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l'erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari. Ai fini dell'accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il sito del "PortaleTermico" (<http://bit.ly/1qI38rB>). La scheda-domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE la scheda-domanda, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.

Ammontare e durata dell'incentivo

Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il soggetto responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un'unica soluzione, nel caso in cui l'ammontare dell'incentivo non superi i 5.000 euro. Per ciascuna tipologia di intervento il Decreto definisce le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell'incentivo. La percentuale di rimborso sarà calcolata tramite l'applicazione, al singolo intervento, di un algoritmo, tarato in funzione dell'energia producibile (caratteristiche dell'impianto e zona climatica). Per ulteriori informazioni rinviamo alla lettura del provvedimento allegato.

Cumulabilità

L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

CONTRATTI DI SVILUPPO TURISTICO-COMMERCIALI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto l'apertura dei termini di presentazione dei progetti relativi ai Contratti di Sviluppo. Le risorse a disposizione sono al momento quantificate in 250 milioni di euro a valere sul Fondo di Coesione 2014-2020 per interventi nei seguenti ambiti:

- Contratti di Sviluppo Industriali
- Contratti di Sviluppo per la tutela ambientale
- Contratti di Sviluppo Turistici e Commerciali

Le istanze dovranno essere presentate, dalle imprese interessate, con le modalità e secondo i modelli (già disponibili) indicati nell'apposita sezione del sito di Invitalia (<http://www.invitalia.it/site/ita/home.html>), che è il soggetto gestore dello strumento agevolativo, a partire dalle ore 12.00 del 10 giugno 2015.

Programma di sviluppo turistico e commerciale

Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico.

Nell'ambito del progetto, può essere utilizzato massimo il 20% del totale degli investimenti per lo sviluppo di attività commerciali, nonché per progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali ad una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.

Il Contratto di Sviluppo dovrà prevedere un totale di investimenti da realizzare non inferiore ai 20 milioni di euro.

Il progetto o i progetti presentati dal Soggetto proponente dovranno essere di almeno 5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di: finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione con il ministero dello Sviluppo Economico sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

Le agevolazioni sono concesse in regime di esenzione (Reg. Gber) o su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "De minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013.

Finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75% e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento bancario a tasso di mercato destinato alla copertura finanziaria del progetto facente parte del programma di sviluppo con durata massima di 10 anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del progetto e, comunque, non superiore a quattro anni.

La misura del contributo, rapportata al tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento bancario, è fissata in misura pari a 400 punti base e, comunque, non superiore all'80% di tale tasso.

Soggetti, territori e spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti progetti di investimento:

- creazione di una nuova unità produttiva;
- ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- riconversione di un'unità produttiva esistente;
- ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

- acquisizione di un'unità produttiva esistente, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b) opere murarie e assimilate;
- c) infrastrutture specifiche aziendali;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ad eccezione di quanto previsto per le acquisizioni di unità produttive di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del DM 9 dicembre 2014;
- e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- f) consulenze legate al progetto (solo per le PMI nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile di ogni singolo progetto).

Le agevolazioni possono essere concesse:

- alle PMI ed alle Grandi Imprese, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera a) del TFUE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia);
- alle sole PMI, per i territori rientranti nell'art. 107 par. 3 lettera b) del TFUE (rientranti nelle regioni competitività). In questi territori gli investimenti delle Grandi Imprese sono ammessi solo per le spese ammissibili previste dalle lettere b) e d) di cui sopra;
- alle sole PMI (no assoluto alle Grandi Imprese), per tutti i restanti territori.

Procedura

L'Agenzia, ricevuta la domanda di agevolazioni, procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione:

- a) alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;
- b) alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale;
- c) in caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), dà comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate dal programma di sviluppo e richiede il parere delle stesse in merito alla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale ed alla eventuale disponibilità al cofinanziamento;
- d) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alle lettere a) e b), ne dà comunicazione al soggetto proponente.

Nel caso in cui le Regioni e le Province autonome interessate non trasmettano il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta, il programma di sviluppo si considera compatibile con i programmi di sviluppo locale.

Tutta la fase di istruttoria deve essere terminata dall'Agenzia entro il termine massimo di 120 giorni dal ricevimento della domanda di agevolazioni.

Per i programmi di sviluppo per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'Agenzia procede ad approvare il programma di sviluppo, così come definito nell'ambito dell'attività istruttoria, e a concedere le agevolazioni con una specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti al programma di sviluppo.

La validità e l'efficacia della determinazione è, comunque, subordinata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Sviluppo, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, qualora non sia stata già acquisita.

Qualora l'Agenzia ravvisi che ai fini dell'accelerazione delle attività sia necessaria l'adozione di provvedimenti o atti autorizzativi, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche propedeutici all'avvio degli investimenti o alla realizzazione delle funzionali opere infrastrutturali, per i quali risulta necessario il coinvolgimento di diverse amministrazioni pubbliche centrali o territoriali, ne dà notizia al Ministero che indice una conferenza di servizi, invitando le altre amministrazioni coinvolte nella realizzazione del programma di sviluppo e delle connesse opere infrastrutturali. L'Agenzia e il soggetto proponente partecipano senza diritto di voto.

Cumulo delle agevolazioni

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo "de minimis" secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1407/2013, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

Possono invece essere cumulate le spese sostenute attraverso i programmi comunitari gestiti direttamente dall'Unione Europea, come previsto dall'art. 8 par. 2 del Regolamento GBER.

SUPER AMMORTAMENTO.

La Legge di stabilità 2016 ha previsto che, per l'acquisto dal 15 ottobre 2015 sino al 31 dicembre 2016, anche in leasing, di beni materiali strumentali nuovi, ad eccezione degli investimenti in fabbricati e costruzioni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al cosiddetto "super ammortamento", ossia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi.

Sono altresì maggiorati del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto, nel periodo di cui sopra, di autoveicoli, ciclomotori, motocicli.

Soggetti interessati

La disposizione agevolativa si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Investimenti

Il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, viene specificato che la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente.

La maggiorazione del 40% riguarda, in base al disposto di legge, solo i beni "materiali" e, di conseguenza, non può spettare per beni immateriali. Il riferimento della norma ai beni "strumentali" comporta, inoltre, che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione

Modalità di fruizione del beneficio

La disposizione stabilisce che per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, "il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento"; tale maggiorazione ha effetto "ai fini delle imposte sui redditi" e "con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria".

In altri termini, secondo l'Agenzia, il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

Indagine sulle tourist card, 2016

L'apporto di Federalberghi al Decreto Turismo, 2016

Incentivi sulla riqualificazione delle strutture ricettive, 2015

La privacy nell'ospitalità, 2002 – 2004 - 2015

Taccuino degli allergeni, 2015

L'antitrust sanziona Tripadvisor, 2015

Stop all'abusivismo, 2014 - 2015

Ospitare, servire, ristorare. Storia dei lavoratori di alberghi e ristoranti in Italia dalla fine dell'Ottocento alla metà del Novecento, 2014

Settimo rapporto sul sistema alberghiero italiano, 2014

L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009 - 2014

@Hotel: digital marketing operations, 2014

L'alternanza scuola-lavoro nel settore turismo, 2014

I contratti a termine nel settore turismo dopo il jobs act, 2014

Il lavoro intermittente nel settore turismo, 2006 - 2014

Datatur, trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011 - 2013 - 2014 - 2015

I tirocini formativi nel settore turismo, 2014

Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2014

Federalberghi ricorre all'Antitrust contro le on line travel agencies, 2014 - 2015

Guida al nuovo CCNL Turismo, 2014

L'imposta di soggiorno. Osservatorio sulla fiscalità locale, 2012 – 2014 - 2015

Riflessioni e proposte per il rinnovo del CCNL Turismo, 2013

Osservatorio sul mercato del lavoro nel settore turismo, 2010 – 2012 - 2015

Il lavoro delle donne nel settore turismo, 2012

Percorsi formativi in Italia per il settore turismo, 2012

La successione dei contratti a termine nel settore turismo, 2012

Il turismo lavora per l'Italia, 2012

Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 – 2011

La contrattazione di secondo livello nel settore turismo, 2011

Misure per l'incremento della produttività del lavoro, 2011

Gli stage nel settore turismo - ed. speciale progetto RE.LA.R., 2011

Gli stage nel settore turismo, 2004 - 2011

L'apprendistato stagionale dopo la riforma, 2011

La sicurezza antincendio negli alberghi italiani, 2011

Metodologia di sicurezza antincendio MBS, 2011
Imposta municipale unica, 2011
Guida al mercato russo, 2011
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 – 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Incentivi per le imprese nelle aree sottoutilizzate, 2006
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 – 2010
Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part time nel settore Turismo, 2004
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Repertorio dei percorsi formativi universitari per il settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 – 2002
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000

Osservatorio sulla fiscalità locale , 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
L'albergo impresa, 1990

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 131 associazioni territoriali e una delegazione territoriale, raggruppate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising.

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.